



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

Alla Direttrice Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Responsabile UOC Area Provveditorato

Loro proprie mani

Oggetto: *Riscontro nota prot. 52433 del 23/09/2024- Richiesta parere su ammissibilità revisione prezzi Lotto 10 della Convenzione Consip- Servizio di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale*

Con la nota in oggetto è stato richiesto alla scrivente la redazione di un parere *pro veritate* in ordine alla possibilità di accogliere la richiesta della società Coopservice volta ad ottenere una revisione del corrispettivo alla stessa spettante per il servizio in oggetto, dalla stessa erogato giusta contratto attuativo stipulato in adesione dell'Azienda alla relativa Convenzione Consip con decorrenza dal mese di agosto 2021.

In particolare, l'UOC Area Provveditorato ha chiesto se fosse legittima la richiesta della CoopService di revisione del canone annuo per il periodo decorrente da agosto 2022 a luglio 2023 nella misura dell'8,7%, pari alla media dell'Indice Istat generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), ritenendo che, ai sensi degli artt. 115 d.l.s. 163/2006 e 1, comma 511 L. 208/2015 *ratione temporis* applicabile, l'incremento dei prezzi originariamente concordati sarebbe legittimo solo qualora l'aumento del valore dei beni addotto a giustificazione della richiesta revisione sia superiore al 10%.

Con nota prot. 54336 del 1.10.2024, la scrivente ha chiesto l'invio dello Schema di Convenzione redatto da Consip, del Capitolato tecnico, del contratto stipulato con Coopservice e dell'istruttoria e della delibera giusto le quali si è già riconosciuta alla predetta società una revisione prezzi nella misura del +5% per il periodo decorrente dal 1/8/2022 al 31/07/2023.

Con nota 56079 del 9.10.2024, l'UCO Provveditorato ha evaso la predetta richiesta e ha altresì inviato la nota con la quale Consip, investita della questione, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della nuova richiesta di revisione prezzi avanzata dall'appaltatrice.

A sostegno di tale posizione, Consip richiama testualmente gli artt. 10 della Convenzione¹ e 12.4 del Capitolato Tecnico², nei quali, ribadita la validità annuale dei prezzi concordati, si prevede che

¹ "I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 12.4 del Capitolato Tecnico

² 12.4. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

L'aggiornamento del canone debba essere effettuata annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) e verificatesi nell'anno precedente.

La scrivente condivide la posizione della Consip, anche alla luce di quanto statuito dall'ANAC in funzione consultiva con il parere 14/2024, secondo la quale la revisione prezzi è possibile qualora la stessa sia stata prevista negli atti di gara "in clausole chiare, precise ed inequivocabili".

Infatti, posta l'espressa previsione nella *lex specialis* della gara in questione della clausola "revisione prezzi" e il chiaro tenore letterale di quest'ultima, non si ravvedono ragioni ostative all'accoglimento della richiesta della società CoopService, fatto salva la verifica della corrispondenza della misura dell'8,7% *ex adverso* richiesta al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) e verificatesi nell'anno precedente, e la precisazione del periodo per il quale l'aggiudicataria ha chiesto la predetta revisione.

Tale soluzione si pone altresì in continuità e coerenza con quanto deciso in passato dall'Amministrazione, che, con la Delibera n. 407 del 6.4.2023, ha già concesso all'aggiudicataria una prima revisione prezzi in misura del 5% proprio in considerazione di quanto previsto dalla *lex* di gara.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Il Dirigente Avvocato

Avv. Francesca Maria Carini

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo di Fornitura. Relativamente ai servizi/attività a richiesta, la validità dei prezzi sarà connessa con la validità degli elenchi cui si riferiscono.